

ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS

STATUTO

PREMESSA

1. ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS è un Ente di Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale, costituita nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e in particolare della normativa in materia di associazioni di promozione sociale.
2. La sua attività si ispira ai principi della Costituzione Italiana ed è posta in essere a norma della legge 106 del 6 giugno 2016, del DLGS n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore", in particolare del Titolo V, Capo II "delle associazioni di promozione sociale", delle norme del presente Statuto, della Legge Regionale 13 aprile 2023 n. 3 e successive modificazioni e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è promossa dall'ANTEAS - Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà, di cui condivide pienamente - ed espressamente accetta - il relativo Statuto ed il Regolamento Nazionale, gli scopi, le finalità ed il relativo processo di *governance*, anche ai sensi delle particolari norme in materia del Codice del Terzo Settore e in particolare a quanto previsto dall'articolo 41.
4. ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS, pertanto - nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari dell'ANTEAS - è riconosciuta quale livello di articolazione regionale della medesima ANTEAS.
5. In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi dell'ANTEAS, l'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS accetta le apposite norme emanate dai competenti Organi della Associazione nazionale.
6. ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS ha sede legale nel Comune di BOLOGNA con indirizzo, attualmente, in Via MILAZZO 16-40121 BOLOGNA.
7. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di BOLOGNA non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 1 - VALORI E FINALITA' SOCIALI

1. ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS è una libera associazione democratica, indipendente, apartitica e aconfessionale; non persegue fini di lucro e ha durata illimitata. In essa vige il principio di libera eleggibilità degli Organi, in condizione di uguaglianza e pari opportunità.
2. ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto lo sviluppo della persona attraverso la promozione delle forme aggregative di tutte le età attive valorizzandone la soggettività e il ruolo nella società.
3. ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS si propone, inoltre, di:
 - promuovere un'organizzazione economica e sociale che garantisca a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro età e condizione personale e professionale, lo sviluppo della propria personalità e la tutela della salute e della previdenza;
 - approfondire e diffondere i valori della solidarietà, dell'integrazione e della giustizia sociale contro la povertà, l'esclusione e la solitudine;

- promuovere le relazioni intergenerazionali;

- sviluppare l'integrale attuazione dei diritti costituzionali, concernenti l'uguaglianza di dignità, le pari opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione;
- diffondere e promuovere una cultura della legalità, basata sui principi della Costituzione, per la lotta contro le mafie e ogni forma di criminalità;
- promuovere e proteggere i diritti dei minori, degli anziani, dei disabili, dei rifugiati, degli immigrati, degli infermi, degli indigenti e in generale dei soggetti più deboli secondo i principi della Costituzione Italiana e delle Convenzioni ONU;
- promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della storia anche locale, il recupero della memoria e dell'arte dei vecchi mestieri e del patrimonio storico, artistico, culturale e del paesaggio, così come definiti dal Codice dei Beni Culturali;
- promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la protezione e il miglioramento delle condizioni della natura, dell'ambiente, degli habitat e delle specie animali e vegetali;
- sviluppare la pratica sportiva per il benessere psicofisico e il turismo sociale, responsabile e sostenibile come validi veicoli per l'approfondimento della reciproca conoscenza, della solidarietà e per l'affermazione dei valori per la convivenza civile tra i popoli;
- la formazione e l'aggiornamento sia professionale che culturale.

ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS esplica la rappresentanza a livello regionale delle associazioni ad essa associate.

ARTICOLO 2 - ATTIVITA' SOCIALI

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività previste nell'art. 5 D.Lgs 117/2017 in favore dei propri associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati, attraverso:

(1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

(2) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale nr. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;

(3) educazione, istruzione sociale e formazione professionale (legge 53 del 28 marzo 2003) nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

(4) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della legge 14 agosto 1991 Nr. 281;

(5) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 nr. 42 e successive modificazioni;

(6) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

(7) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16 comma 5 della legge 6 agosto 1990 nr. 223 e sue successive modificazioni;

(8) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

(9) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

(10) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

(11) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

(12) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 nr. 166 e successive modificazioni o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

(13) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

(14) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 nr.53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007 nr.244;

(15) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ed inoltre l'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS si adopera per:

- a. Organizzare e assistere le ANTEAS ad essa associate in tutte le loro iniziative; favorire e sostenere la costituzione e l'affiliazione di Associazioni ANTEAS in tutto il territorio regionale, coordinare ed assistere le varie attività di promozione sociale e di servizi alla persona svolte dalle Associazioni affiliate;
- b. Provvedere alla formulazione, organizzazione, realizzazione e alla promozione di iniziative, attività, progetti e programmi, in proprio o con la collaborazione di altri Enti, Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni, dell'Unione Europea, degli Stati, degli Enti Locali, delle Università, degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, e di altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri;
- c. Rappresentare a livello regionale gli organismi associati;
- d. Stabilire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con Enti e Istituzioni pubbliche e private;
- e. Stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;
- f. Promuovere, organizzare e coordinare rapporti tra gli associati;
- g. Operare in collaborazione con altri organismi che prevedono nel proprio Statuto attività a favore dello sviluppo sociale, civile e culturale

per conseguire fini comuni;

- h. Fornire ogni forma di consulenza e di supporto ai Soci.
2. ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS può svolgere attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale – svolte secondo i criteri e limiti definiti dal d.m. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107. Queste attività possono essere svolte anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'individuazione di tali attività è effettuata dal Consiglio Regionale. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
 3. ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 Giugno 2022.
 4. L'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dell'articolo 16 e dell'articolo 36 del D.Lgs 117/2017.
 5. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; si applicano gli artt. 17 ss. medesimo d.lgs. In particolare, i volontari sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs 117/2017 e sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs 117/2017.
 6. Resta in ogni caso escluso da tutto quanto innanzi previsto, l'esercizio di attività comunque precluse o riservate ai sensi della legislazione tempo per tempo vigente.

ARTICOLO 3 - ASSOCIATI

1. Il numero degli associati è illimitato e variabile.
2. In ogni caso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il numero degli associati non deve essere inferiore a tre associazioni di promozione sociale.
3. Ai sensi dell'art. 35, comma 1 *bis*, d.lgs. n. 117 del 2017, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel precedente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.
4. L'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS, in quanto articolazione regionale dell'ANTEAS, ha come Soci le ANTEAS Provinciali/Metropolitane della Regione EMILIA ROMAGNA, riconosciute come tali dal Consiglio Nazionale dell'ANTEAS, e le Associazioni ANTEAS locali aventi sede legale nell'ambito territoriale regionale e che hanno richiesto l'adesione ad ANTEAS nei termini indicati dallo Statuto nazionale dell'ANTEAS e sulla base delle apposite disposizioni statutarie che disciplinano altresì diritti e doveri dei soci.
5. I soci dell'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS sono, pertanto, di due categorie: Soci Affiliati collettivi e Soci Aggregati.

6. Possono affiliarsi all'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS, quali Soci Affiliati, tutte le associazioni previste nella legge del III settore dotate, o meno, di personalità giuridica, che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'ANTEAS, che abbiano sede legale e svolgano le loro attività in EMILIA ROMAGNA e non abbiano scopo di lucro.
7. In particolare possono essere Soci Affiliati dell'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS le Associazioni di Promozione Sociale, costituite a norma della legge 106 del 6 giugno 2016 e del DLGS n. 117 del 3 luglio 2017, segnatamente dal titolo V, Capo II "delle associazioni di promozione sociale", iscritte e/o iscrivibili nella sezione "associazioni di promozione sociale" del registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo Settore.
8. I Soci Affiliati costituiscono articolazioni territoriali dell'ANTEAS e dell'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS ai sensi dello Statuto Nazionale dell'ANTEAS, in particolare dell'Articolo 6.
9. L'ammissione del Socio Affiliato è disciplinata dal Regolamento Nazionale, è deliberata dal Consiglio Regionale, su proposta della Presidenza Regionale, e decorre dalla data di delibera.
10. I Soci Affiliati si impegnano, come condizione del rapporto di affiliazione, al rispetto dello Statuto Nazionale e Regionale, del Regolamento Nazionale e Regionale e dei provvedimenti adottati dagli Organi dell'ANTEAS e dell'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS, adottano la tessera sociale ANTEAS e uno statuto tipo approvato dal Consiglio Nazionale ma conservano piena autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale. Gli stessi svolgono tutte le attività sociali a proprio nome e nel loro interesse, in maniera del tutto autonoma ed indipendente e pertanto, sono gli unici responsabili del loro operato e in ogni caso, degli obblighi assunti, a qualsiasi titolo, nei confronti di terzi.
11. Le ANTEAS Provinciali/Metropolitane o, in loro assenza, ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS, previa comunicazione alla Presidenza Nazionale, possono associare ad ANTEAS e ad ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS, in qualità di Soci Aggregati, enti, associazioni, circoli, istituti privati di istruzione che, nella loro autonomia e senza diventare articolazioni territoriali di ANTEAS, intendano cooperare con ANTEAS per il raggiungimento di finalità comuni. I Soci Aggregati possono diventare punti tesseramento ANTEAS con le modalità stabilite dal Regolamento Nazionale.
12. L'adesione all'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, esclusione e decadenza per morosità, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
13. Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto nazionale dell'ANTEAS, dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale dell'ANTEAS.
14. Le modalità e le condizioni di adesione e affiliazione all'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.
15. La tessera sociale e l'affiliazione per tutte le attività ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre.
16. L'importo della quota associativa è determinato dall'Assemblea Regionale su proposta del Consiglio Regionale.
17. I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termi-

ni e con le modalità stabilite dal Consiglio Regionale. Gli stessi devono, inoltre, partecipare, secondo le proprie possibilità, al perseguimento e al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS.

18. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio;

19. La quota associativa non può essere trasferita.

ARTICOLO 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. I Soci Affiliati e Aggregati partecipano alle attività associative dell'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS attraverso il proprio legale rappresentante o persona delegata.

2. I soci dell'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS hanno diritto: a) di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS; b) di essere informati sulle attività dell'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS e controllarne l'andamento, nel rispetto delle modalità previste; c) di prendere parte e votare alle Assemblee; d) di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali; e) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; f) di promuovere e organizzare attività rispondenti alle finalità sociali.

3. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con l'affiliazione e con il versamento delle quote associative.

4. Possono essere delegati alle Assemblee delle ANTEAS locali, provinciali/metropolitane, regionali, nazionale ed essere eletti negli organi dell'ANTEAS solo soci persone fisiche maggiorenni, in regola con il tesseramento.

5. I rappresentanti dei soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea Regionale, né prendere parte all'attività dell'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

6. I soci dell'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale e del presente Statuto, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio Regionale.

7. Il diritto degli associati di prendere visione ed estrarre copia di documentazione sociale è esercitabile mediante richiesta scritta al Consiglio Regionale, il quale ultimo dovrà mettere a disposizione dell'associato la documentazione richiesta nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza medesima.

ARTICOLO 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde per:

a. recesso;

b. decadenza per morosità, dopo un anno ed avere effettuato almeno un sollecito per la normalizzazione della posizione, deliberata dal Consiglio Nazionale, anche su proposta del Consiglio Regionale, per il Socio Affiliato e dal competente organo del livello territoriale per il Socio Aggregato. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'eserci-

zio sociale;

- c. esclusione che potrà essere deliberata dal Consiglio Nazionale su proposta del Collegio Nazionale dei Garanti, eventualmente attivato anche dal Consiglio Regionale, per il Socio Affiliato e dal competente organo del livello territoriale per il Socio Aggregato qualora venga constatato: a) un comportamento contrastante con le norme di legge, con il codice penale con le finalità e i principi dell'ANTEAS, l'inosservanza dello Statuto nazionale, del Regolamento Nazionale, dello Statuto regionale e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari; b) l'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto nazionale, dal Regolamento Nazionale, dello Statuto regionale e dalle delibere assunte dagli Organi Sociali; c) il verificarsi di gravi motivi, tra cui situazioni di palese conflitto interno, che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.
2. Per i Soci Affiliati e Aggregati costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato lo scioglimento o intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto dell'ANTEAS o con le norme di legge vigenti in materia.
3. La perdita della qualifica di associato ha efficacia per tutti i livelli dell'ANTEAS e prevede l'immediata decadenza da qualunque carica associativa del rappresentante legale o delegato del Socio Affiliato o Aggregato.
4. Le procedure della sospensione e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dal Regolamento Nazionale.
5. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'ANTEAS o dell'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS.

ARTICOLO 6 - IL COMMISSARIAMENTO

1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 10 dello Statuto ANTEAS, l'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS può essere commissariata per:
 - a. impossibilità di funzionamento dell'Assemblea Regionale;
 - b. gravi violazioni dello Statuto e/o del Regolamento Nazionale compreso il mancato rispetto di quanto stabilito in riferimento all'utilizzo della denominazione e dei segni distintivi dell'ANTEAS;
 - c. mancata approvazione del bilancio consuntivo nei termini indicati dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale;
 - d. gravi casi di deficit di bilancio o di irregolarità amministrativa o contabile;
 - e. mancato assolvimento di quanto previsto dall'art. 8 comma 4 e dall'art. 9 comma 5 dello Statuto ANTEAS.
2. La procedura di commissariamento è disciplinata dal Regolamento Nazionale; è attivata dalla Presidenza Nazionale ed è dettata dalla necessità di garantire i principi di democrazia, partecipazione degli associati, trasparenza, efficienza, correttezza ed economicità di gestione delle ANTEAS Regionali.
3. Il commissariamento è adottato con delibera del Consiglio Nazionale su proposta della Presidenza Nazionale.
4. Contro la delibera di commissariamento è possibile presentare ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti che decide entro trenta giorni. La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.
5. Il commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il prose-

guimento dell'attività associativa nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Nazionale assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito; il commissario risponde al Consiglio Nazionale.

6. Il commissario rappresenta a tutti gli effetti l'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS commissariata e ha i poteri assegnatigli dalla relativa delibera. La stessa stabilisce la durata del commissariamento, che comunque non potrà avere una durata superiore ad un anno.
7. Durante la durata del commissariamento, i componenti degli organi dell'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS commissariata sono temporaneamente sospesi dagli organismi nazionali.
8. Qualora l'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS risulti carente nella composizione dei dirigenti, gli Organismi Direttivi della stessa, ritenendo di non essere in grado temporaneamente di procedere alla sostituzione, possono chiedere al Consiglio Nazionale la nomina di un commissario fino alla cessazione delle cause che hanno dato luogo a detta carenza.

ARTICOLO 7 - ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi dell'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS:
 - L'Assemblea Regionale
 - Il Consiglio Regionale
 - La Presidenza Regionale
 - Il Presidente Regionale
 - L'Organo di controllo
 - Il Collegio Regionale dei Garanti
2. La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in quattro anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.
3. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i rappresentanti dei soci in regola con il versamento delle quote associative e che abbiano compiuto il 18° anno di età.
4. Non può essere nominato componente degli organi dell'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione, nel caso, di quella di Presidente dell'Organo di controllo. I componenti degli Organi Sociali dell'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in conformità delle norme di legge.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS.
2. L'Assemblea Regionale è composta da:
 - a. I componenti la Presidenza Regionale;
 - b. I presidenti delle ANTEAS provinciali/metropolitane e territoriali o locali presenti sul territorio regionale;
 - c. I delegati degli associati eletti nelle Assemblee provinciali/metropolitane e/o territoriali in rapporto al numero degli iscritti di ogni singola Associazione locale affiliata o aggregata ad ANTEAS sulla base di un quoziente di rappresentatività deliberato dal Consiglio Nazio-

nale almeno sei mesi prima della riunione dell'Assemblea Nazionale convocata per il rinnovo degli Organi Sociali.

3. I componenti dell'Assemblea Regionale durano in carica quattro anni. Spetta alle Assemblee delle ANTEAS Provinciali/Metropolitane o territoriali o locali provvedere alla sostituzione dei propri delegati che, nel corso del mandato, vengano, per qualsiasi ragione, a mancare.
4. Ogni quattro anni, entro il 30 aprile, deve necessariamente aver luogo una riunione dell'Assemblea Regionale per eleggere i delegati all'Assemblea Nazionale con le seguenti modalità: a) all'Assemblea Regionale partecipano i delegati eletti dalle ANTEAS Provinciali/Metropolitane o, in mancanza, i delegati eletti dalle ANTEAS locali; a quelle Provinciali/Metropolitane, i delegati eletti all'interno delle ANTEAS locali; b) Il calcolo dei delegati avviene a livello regionale su base provinciale/metropolitano o in mancanza, su base locale.
5. Ogni Socio Affiliato o Aggregato, in regola con il versamento della quota di affiliazione da effettuarsi entro la data di convocazione dell'Assemblea Provinciale/Metropolitana, o, in mancanza, di quella Regionale, ha diritto al voto. L'Assemblea Regionale si svolge secondo le regole stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale.
6. L'Assemblea Regionale si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario.
7. Le riunioni sono convocate dal Presidente Regionale, previa delibera del Consiglio Regionale, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec).
8. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 25% dei componenti l'Assemblea Regionale; in tal caso il Presidente Regionale deve provvedere con le modalità di cui al precedente comma 7.
9. L'Assemblea Regionale, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 19 et 20 e quanto eventualmente diversamente disposto da normative inderogabili di legge. In seconda convocazione, in un giorno successivo alla precedente, l'Assemblea è validamente costituita con qualsiasi numero di presenti in proprio o con delega.
10. Ciascun componente ha un voto non può essere portatore di più di una delega.
11. Le deliberazioni dell'Assemblea Regionale sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 19 e 20 e quanto eventualmente diversamente disposto da normative inderogabili di legge.
12. Le votazioni sono palesi; esse sono a scrutinio segreto se viene richiesto da almeno un decimo dei presenti. Per le cariche sociali si procederà con la votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.
13. L'Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente Regionale.
14. L'Assemblea Regionale ha i seguenti compiti:
 - a. Fissare e verificare le direttive e le linee programmatiche per l'atti-

ività dell'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS, nell'ambito degli indirizzi

deliberati dai competenti Organi dell'ANTEAS;

- b. Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Regionale;
 - c. Eleggere i componenti del Consiglio Regionale, previa determinazione del loro numero;
 - d. Eleggere i componenti dell'Organo di controllo;
 - e. Eleggere i componenti del Collegio Regionale dei Garanti;
 - f. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g. Stabilire, su proposta del Consiglio Regionale, la misura della quota sociale dovuta dai soci;
 - h. Approvare il bilancio consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio sociale nonché il bilancio preventivo;
 - i. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, provvedere, in caso di mancanza di componenti il Consiglio Regionale, alla loro sostituzione mediante l'elezione o la ratifica, su proposta della Presidenza Regionale, di un nuovo componente scelto tra i soci dell'ANTEAS. I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale dell'Assemblea Regionale;
 - j. Deliberare, su proposta del Consiglio Regionale, sulle modifiche dello Statuto;
 - k. Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del patrimonio residuo;
 - l. Deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
 - m. Deliberare su quant'altro demandato dalla legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Regionale.
15. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS, in libera visione a tutti i soci.
16. Anche quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, l'intervento in assemblea può essere consentito con la contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e/o con la partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione, purché, nel rispetto dei principi di buona fede e parità di trattamento:
- sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
- L'associazione dovrà in ogni caso far sì che nel luogo di convocazione vi siano soggetti preposti a garantire l'accesso degli aventi diritto, il collegamento audio/video alla riunione e l'invio e la ricezione dei documenti eventualmente necessari.
- Anche ove non sia previsto nell'avviso di convocazione, gli associati, i membri degli altri organi sociali possono chiedere di partecipare all'assemblea collegandosi mediante mezzi di telecomunicazione anche diversi fra loro, purché tali da consentire a tutti i partecipanti di interagire e udi-

re quanto dichiarato dai diversi partecipanti, sia presenti sia collegati, nel rispetto dei principi di buona fede e parità di trattamento. Spetta in ogni caso al presidente dell'assemblea valutare di volta in volta, secondo criteri di correttezza, buona fede e parità di trattamento, che il collegamento sia tecnicamente possibile con i mezzi in quel momento a disposizione, che esso sia idoneo a svolgere gli accertamenti e a garantire al soggetto verbalizzante e a tutti i partecipanti l'adeguata percezione degli eventi oggetto di verbalizzazione.

ARTICOLO 9 - CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale è l'organo di direzione dell'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS e compie tutti gli atti consequenziali ed inerenti all'espletamento di tale funzione.
2. Il Consiglio Regionale è composto fino a un massimo di 15 componenti eletti dall'Assemblea Regionale al proprio interno; almeno la metà di essi deve essere eletta tra i rappresentanti dei soci di cui all'art. 8, comma 2, lettera c.
3. I componenti del Consiglio Regionale durano in carica 4 anni e sono rieleggibili una sola volta e comunque per complessivi otto anni.
4. Il Consiglio Regionale è presieduto dal Presidente Regionale ed è convocato di norma quattro volte all'anno dal Presidente stesso e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec). La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 40% dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione con le stesse sopraindicate modalità,
5. Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio Regionale ha i seguenti compiti:
 - a. Eleggere il Presidente Regionale e la Presidenza Regionale;
 - b. Deliberare, su proposta della Presidenza Regionale, eventuali modifiche allo Statuto dell'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale;
 - c. Deliberare, su proposta della Presidenza Regionale, l'eventuale Regolamento regionale;
 - d. Deliberare sulle relazioni e programmi di attività e iniziative proposte dalla Presidenza Regionale;
 - e. Approvare il progetto di bilancio preventivo e consuntivo con il bilancio sociale da presentare all'Assemblea Regionale;
 - f. Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
 - g. Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dalla Presidenza Regionale o dal Presidente Regionale per motivi di necessità e di urgenza;
 - h. Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dalla Presidenza Regionale.
7. E' causa di decadenza dall'incarico di membro del Consiglio Regionale, la mancata partecipazione a due adunanze consecutive, senza giustificato motivo. La decadenza deve essere cristallizzata in apposita delibera del

Consiglio Regionale da comunicarsi a mezzo pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al componente decaduto. Il membro così cessato dalla carica dovrà essere sostituito entro 6 (sei) mesi dalla data di adozione della delibera di decadenza, e il sostituto dovrà essere nominato con delibera assunta dall'Assemblea Regionale all'uopo convocata. Il nuovo Consigliere, così nominato in sostituzione, resterà in carica fino alla cessazione del Consiglio in vigore al momento della sua nomina.

8. L'intero Consiglio Regionale decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei propri componenti.
9. I componenti degli organi direttivi delle Associazioni socie di ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS, qualora ricoprano anche la carica di Consiglieri Regionali di ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS, decadono da questo ultimo ufficio dal momento della cessazione della carica ricoperta nella Associazione socia. Gli stessi sono sostituiti, quali Consiglieri Regionali, dalla medesima persona eletta a ricoprire l'incarico da cui sono cessati. Tale sostituzione dovrà essere ratificata nella prima riunione dell'Assemblea Regionale.
10. Il Consiglio Regionale può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti, eventuali votazioni dovranno garantire la segretezza del voto ove necessaria.

ARTICOLO 10 - PRESIDENZA REGIONALE

1. La Presidenza Regionale è l'organo esecutivo e amministrativo dell'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS.
2. La Presidenza Regionale è composta, sulla base della deliberazione del Consiglio Regionale, da due o tre componenti.
Ne fanno parte il Presidente Regionale e uno o due Vice Presidenti Regionali nominati dal Consiglio Regionale a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente Regionale e i Vice Presidenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta e comunque per complessivi otto anni.
4. La Presidenza Regionale ha i seguenti compiti:
 - a. coordina i lavori e l'iniziativa politica dell'ANTEAS in ambito regionale e adotta tutti gli atti necessari per il perseguimento delle finalità sociali, in coerenza con il programma approvato dall'Assemblea Regionale;
 - b. propone al Consiglio Regionale i programmi di attività e le altre iniziative dell'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS e vigila sulla loro realizzazione;
 - c. adotta decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del Consiglio Regionale nella prima riunione successiva;
 - d. predispone il progetto dei bilanci consuntivo e preventivo e del bilancio sociale;
 - e. assume collaboratori e stipula contratti e convenzioni;
 - f. predispone eventuali modifiche allo Statuto;
 - g. esercita gli altri poteri attribuiti dal presente Statuto.
5. Il suo funzionamento è disciplinato dal Regolamento Nazionale e dall'eventuale Regolamento regionale.

ARTICOLO 11 - IL PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza politica dell'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS e la dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.
2. Il Presidente Regionale dura in carica 4 anni e può essere riconfermato una sola volta e comunque per complessivi otto anni.
3. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale dell'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS con facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Regionale.
4. Presiede la direzione dell'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione dell'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS e per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali.
5. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea Regionale, del Consiglio Regionale e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni;
6. Almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio Nazionale, a seguito dell'emanazione dell'apposito atto del Presidente Nazionale dell'ANTEAS, attiva il meccanismo elettorale dei livelli territoriali dell'ANTEAS nell'ambito del territorio regionale;
7. In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza della Presidenza Regionale o del Consiglio Regionale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
8. Il Presidente Regionale può delegare al o ai Vice Presidenti talune determinate facoltà piuttosto che nominare procuratori per singoli atti.
9. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in caso di più Vice Presidenti, da quello anagraficamente più anziano.

ARTICOLO 12 – L'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo è formato da 3 membri di cui uno, con le funzioni di Presidente, dovrà essere scelto, qualora ricorrano gli estremi di cui all'articolo 30 e 31 del D.Lgs 117/2017, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un componente l'Assemblea Regionale provvede all'integrazione del Collegio medesimo. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.
3. Ai componenti dell'Organo di controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.
4. L'Organo di controllo partecipa alle riunioni dell'Assemblea Regionale, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea Regionale con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.
5. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
6. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al-

l'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

7. I componenti dell'Organo di controllo possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere alla Presidenza Regionale notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
8. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS.
9. L'Organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti, eventuali votazioni dovranno garantire la segretezza del voto ove necessaria.
10. I componenti dell'Organo di controllo durano quattro anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 13 - COLLEGIO REGIONALE DEI GARANTI

1. Il Collegio Regionale dei Garanti è formato da tre componenti, di cui uno con funzione di Presidente, eletti dall'Assemblea Regionale.
2. Qualsiasi controversia sorga nell'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, gli associati o organi e associati, quando non di competenza del Collegio Nazionale dei Garanti, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile del Collegio Regionale dei Garanti.
3. Il Collegio Regionale dei Garanti svolge inoltre tutte le altre funzioni attribuite dal presente Statuto.
4. I componenti del Collegio Regionale dei Garanti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili una sola volta.

ARTICOLO 14 - INCOMPATIBILITA'

1. Il Presidente Regionale è incompatibile:
 - a. con responsabilità di governo a tutti i livelli; con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali, aree metropolitane e dei Comuni;
 - b. nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza: - ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore; - alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli;
 - c. nell'ambito sindacale con responsabilità nelle Segreterie Confederali e nelle Segreterie di Federazione a qualsiasi livello.
2. Le suddette incompatibilità sono operanti dal momento in cui si verificano. Non sono ammesse deroghe e la decadenza dagli organi dell'ANTEAS e dell'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS è immediata nei momenti in cui si verificano.
3. La carica di Presidente di ANTEAS Provinciale/Metropolitana è incompatibile con quella di Presidente di ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS.

ARTICOLO 15 - REGOLAMENTO

1. Il Consiglio Regionale può dotarsi di un proprio Regolamento organizzativo compatibile con i vincoli previsti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.

ARTICOLO 16 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio iniziale dell'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS è fissato in euro

15.000 (quindicimila).

2. Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Regionale, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'Assemblea Regionale per deliberare la prosecuzione dell'attività in forma di associazione di promozione sociale non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita, o lo scioglimento dell'associazione medesima.
3. Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'associazione di promozione sociale può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
5. Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.
6. Il patrimonio dell'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo.
7. E' fatto divieto ad ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, comunque denominate, o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 17 - RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

1. Ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. L'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a. Contributi dei soci;
 - b. Contributi dai privati;
 - c. Contributi dallo Stato, da Enti, da Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - d. Contributi da organismi internazionali;

e. Rimborsi derivanti da convenzioni;

f. Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d' inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati all'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS nei termini di legge;

g. Entrate derivanti da attività di interesse generale e da attività diverse da queste;

h. Ogni altra entrata ammessa dal d.lgs. n. 117 del 2017 e successive modifiche o integrazioni.

ARTICOLO 18 - BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

1. Il bilancio preventivo e quello consuntivo vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Regionale deve presentare all'Assemblea Regionale per l'approvazione, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo in una delle forme previste dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. All'Assemblea Regionale viene presentato anche il bilancio preventivo dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione dell'Organo di controllo almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea Regionale.
4. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea Regionale e potrà essere consultato da ogni socio.
5. L'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
6. Il Consiglio Regionale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ARTICOLO 19 - MODIFICHE ALLO STATUTO E ALTRE OPERAZIONI STRAORDINARIE

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea Regionale dal Consiglio Regionale o da almeno il 25% dei componenti dell'Assemblea Regionale.
2. L'Assemblea Regionale straordinaria che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea Regionale e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.
3. Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma 3, cod. civ.1), salvo le limitazioni ivi contemplate.
4. Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione possono essere decise dall'Assemblea Regionale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro trenta giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha effetto nei confronti dell'associazione dal momento in cui

questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 42 *bis*, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ARTICOLO 20 - SCIoglimento

1. Per deliberare lo scioglimento dell'ANTEAS EMILIA ROMAGNA APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea Regionale. Con la stessa delibera, l'Assemblea Regionale provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.
2. Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione ANTEAS provinciale/metropolitana, territoriale o locale presente sul territorio regionale, iscritta al Runts, secondo le disposizioni dell'Assemblea Regionale che dispone lo scioglimento.

ARTICOLO 21 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché alle norme del Codice Civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione.

F.to Cinzia Pedrini

F.to ELENA MORGANTI Notaio

[illegible]